

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

STATUTO
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA

Art. 1

La società è denominata Meliorbanca S.p.A.

La società fa parte del gruppo bancario “Banca popolare dell’Emilia Romagna”. In tale qualità, la società è tenuta all’osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana nell’esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli Amministratori forniscono alla capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l’emanazione delle disposizioni stesse.

Art. 2

La società ha sede in Milano.

La società potrà, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all’estero.

Art. 3

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 3-bis

Non spetta il diritto di recedere ai soci che non hanno concorso all’approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine della società;
- b) l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 4

La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può quindi, tra l’altro, assumere partecipazioni nei limiti delle vigenti disposizioni, nonché assistere le imprese in operazioni di concentrazione, di acquisizione e dismissione di partecipazioni, di reperimento del capitale di rischio e di debito e di quotazione nei mercati regolamentati.

La società può altresì, tra l’altro, erogare finanziamenti, anche agevolati, nei settori del credito fondiario ed edilizio, del credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, del credito agrario, nonché del credito ad altri comparti produttivi, conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

La società può inoltre emettere obbligazioni, in conformità delle vigenti disposizioni normative. Può anche emettere obbligazioni convertibili in proprie azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni (warrants), ugualmente in conformità delle vigenti disposizioni normative.

CAPITALE ED AZIONI

Art. 5

Il capitale sociale è di Euro 126.262.214,00 (centoventiseimilioni duecentosessantaduemila duecentoquattordici), interamente versato, diviso in 126.262.214 (centoventiseimilioni duecentosessantaduemila duecentoquattordici) azioni da nominali Euro 1 (uno) cadauna.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

Il capitale può essere aumentato - fermo il disposto dell'art. 2438 del Codice Civile - anche con emissione di azioni aventi diritti diversi ed anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

ASSEMBLEA

Art. 6

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del Codice Civile e negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, il compenso annuo da corrispondere ai medesimi;
- nomina i componenti del Collegio sindacale e determina la misura dei compensi da corrispondere ai medesimi;
- approva le politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma secondo, lettere r), s), t), ed u).

Art. 7

L'Assemblea è convocata con avviso, a scelta del Consiglio di Amministrazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea ovvero inviato ai soci, agli Amministratori e ai Sindaci effettivi con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso deve indicare il luogo - anche diverso da quello ove ha sede la società, purché in Italia - il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per l'eventuale adunanza di seconda convocazione.

In mancanza del rispetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo in carica.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di Assemblea totalitaria ai sensi del comma terzo del presente articolo, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Art. 8

Il diritto di intervento in Assemblea è regolato dalla legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega conferita in forma scritta ed autenticata nella firma del delegante da dirigenti o quadri direttivi della società, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero dai notai. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.

Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente provvede a nominare il Segretario.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria l'assistenza del Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Quando vengano proposte diverse deliberazioni relativamente al medesimo argomento, il Presidente, se ne ravvisa la necessità, può porle in votazione in alternativa tra loro stabilendone l'ordine. In questo caso, chi ha espresso voto favorevole ad una delle deliberazioni non può votare anche per le altre. Risulta approvata la deliberazione che ha raccolto la maggioranza prevista dalla legge e dallo statuto. Se nel corso della votazione si verifica che una delle deliberazioni abbia raggiunto tale maggioranza, non si pongono in votazione le ulteriori proposte di deliberazione.

Art. 11

Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

Le copie e gli estratti del verbale sono rilasciati, con dichiarazione di conformità, dal Presidente o dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 12

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio composto da un minimo di nove a un massimo di tredici Amministratori scelti anche tra non

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Se il numero dei componenti del Consiglio sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, nel rispetto del numero massimo di cui al primo comma, può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Gli Amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge.

Almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, lettere b) e c), del Codice Civile. Il venir meno dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possederli.

L'elezione degli Amministratori si svolge come di seguito precisato.

Ciascun azionista ha facoltà, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, di proporre candidature alla carica di Amministratore.

Le candidature, in numero non superiore al numero massimo di componenti del Consiglio previsto dal comma primo, devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, corredate:

a) da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

b) dalla dichiarazione dei candidati circa l'accettazione della candidatura, circa l'assenza di cause di ineleggibilità, circa l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente, nonché circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal comma quinto;

c) dall'indicazione dell'identità degli azionisti proponenti e della percentuale di partecipazione singolarmente e complessivamente detenuta, attestata da copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari.

L'Assemblea, determinato preliminarmente il numero dei componenti il Consiglio, vota sulle proposte di candidatura presentate.

Ciascun azionista ha diritto di votare tanti candidati quanti sono gli Amministratori da nominare.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli Amministratori da nominare, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea, svoltasi la votazione e verificato, sulla base delle dichiarazioni dei candidati, che vi sia, tra quelli che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma quinto, proclama gli Amministratori e-

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

letti. Qualora non vi sia, tra i candidati che in funzione dei voti ottenuti risulterebbero nominati, un numero di indipendenti almeno pari a quello minimo richiesto dal comma quinto, l'Assemblea nomina, in sostituzione di quelli che hanno ottenuto il minor numero di voti e che non risultano indipendenti, altri candidati in possesso dei requisiti di indipendenza; in tal caso gli azionisti hanno facoltà di proporre all'Assemblea nuove candidature, corredate, a pena di inammissibilità, dalla documentazione di cui al comma ottavo, lettere a), b) e c).

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, ferma restando la facoltà dell'Assemblea di ridurre il numero dei componenti del Consiglio a quello degli Amministratori in carica, nel rispetto del numero minimo di cui al comma primo, si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge, integrate da quanto di seguito disposto.

Ciascun azionista ha facoltà, nel rispetto, a pena di inammissibilità, delle seguenti modalità, di proporre all'Assemblea tante candidature quanti sono gli Amministratori da nominare.

Le candidature devono essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti proponenti con firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi della società e devono essere depositate presso la sede sociale entro tre giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina, corredate dalla documentazione di cui al comma ottavo, lettere a), b) e c).

Qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente e non permanga nel Consiglio di Amministrazione il numero minimo di Amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del comma quinto, ai fini dell'ammissibilità della candidatura è necessario che il candidato sia in possesso di tali requisiti.

L'Assemblea vota a maggioranza relativa sulle candidature proposte.

Ciascun azionista ha diritto di votare tanti candidati quanti sono gli Amministratori da nominare.

Risultano eletti, fino alla concorrenza del numero degli Amministratori da nominare, i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione nomina, con effetto per tutta la sua durata, il Presidente e non più di due Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati con funzioni o compiti specifici, stabilendone composizione, competenze, durata e modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare altresì un Amministratore Delegato e/o un Direttore Generale, determinandone i poteri e la durata dell'incarico. La contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale è ammissibile purché le cariche vengano attribuite alla medesima persona.

Il Direttore Generale - ove nominato - assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vicepresidente. Qualora vi siano più Vicepresidenti le funzioni del Presidente vengono assolte, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente più anziano di carica o, in caso di pari anzianità di carica, più anziano di età, e, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vicepresidente.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e dei Vicepresidenti, le loro funzioni sono assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in Italia almeno una volta al mese nonché ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta scritta da almeno tre Amministratori o dal Collegio Sindacale, previa comunicazione, in quest'ultimo caso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione contenente il luogo, la data e l'ora dell'adunanza nonché le materie da trattare, da inviarsi, con telegramma, telex o telefax, al recapito comunicato da ciascun componente del Consiglio e del Collegio Sindacale, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno il giorno prima, purché non festivo.

Il Consiglio nomina il Segretario tra gli Amministratori ovvero i dirigenti e i quadri direttivi della Banca.

Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio d'Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il Segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi dal Presidente o dal Segretario, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 16

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e, in difetto di convocazione, la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della società salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

all'esclusiva competenza del Consiglio:

- a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Banca;
- b) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- c) l'istituzione, la chiusura, il trasferimento di dipendenze e rappresentanze;
- d) salvo il caso previsto dall'art. 2361, comma secondo, del Codice Civile, l'assunzione e cessione di partecipazioni;
- e) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili;
- f) l'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza;
- g) la determinazione dei budget annuali di spesa;
- h) la nomina del Direttore Generale e del personale direttivo, la definizione delle relative competenze nonché la determinazione del trattamento economico; la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- i) i contratti integrativi del personale dipendente;
- l) le proposte all'Assemblea riguardo alle operazioni sul capitale sociale e alle emissioni di prestiti obbligazionari convertibili;
- m) l'approvazione del progetto di bilancio e le proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- n) la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- o) il conferimento di deleghe agli Amministratori, in relazione a specifiche materie, la nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e dell'Amministratore Delegato;
- p) la costituzione di comitati o commissioni determinandone composizione, competenze e durata;
- q) la designazione e la nomina di amministratori e sindaci di enti di ogni tipo in ordine ai quali la società sia chiamata a provvedere;
- r) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., secondo le modalità e i termini ivi descritti;
- s) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- t) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- u) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- v) le proposte all'Assemblea di altre modifiche statutarie.

Le deliberazioni assunte relativamente alle materie non delegabili per legge, alle materie di cui alle lettere d) ed e) ove comportino investimenti o disinvestimenti di entità superiore al due per cento del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza, nonché le deliberazioni relative alle ulteriori materie sopra elencate, devono essere sottoposte alla Capogruppo per l'acquisizione della relativa approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni all'Amministratore Delegato e/o al Direttore Generale, determinando i limiti della delega.

In materia di erogazione del credito e di gestione operativa, poteri possono essere altresì delegati a dirigenti e funzionari, singolarmente o riuniti in comitati, nonché ai preposti alle dipendenze entro limiti di importo

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

predeterminati.

Resta sempre ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di avocare alla propria competenza le deliberazioni su qualsiasi materia oggetto di delega nonché impregiudicato il potere di proposta di ciascun Amministratore in seno al Consiglio.

In casi urgenti il Presidente può, su proposta dell'Amministratore Delegato - ovvero, ove non sia nominato l'Amministratore Delegato, del Direttore Generale - assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, informandone il Consiglio nella sua prima riunione successiva.

Delle decisioni assunte dagli organi delegati deve essere data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in conformità alle norme di legge secondo tempi e modalità dallo stesso stabiliti.

Il Consiglio d'Amministrazione, anche tramite l'Amministratore Delegato, se nominato, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società sue controllate; in particolare riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; la comunicazione al di fuori delle riunioni consiliari deve essere effettuata per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 18

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice Civile.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 19

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, e che devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa.

I Sindaci devono assistere alle Assemblee e alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi, accerta l'efficacia di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia; adempie, comunque, a tutte le funzioni ed esercita i poteri previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Il Collegio Sindacale e, anche individualmente, i Sindaci, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti, possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno e

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)

procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può altresì chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano identificarsi reciprocamente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

DIREZIONE

Art. 20

La Direzione Generale della Banca è composta dal Direttore Generale, se nominato, e dai Dirigenti ad essa addetti, i quali, ciascuno nell'ambito dei rispettivi poteri ed attribuzioni, provvedono all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle decisioni dell'Amministratore Delegato, se nominato.

RAPPRESENTANZA SOCIALE E POTERI DI FIRMA

Art. 21

Il Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, chi ne fa le veci ai sensi dell'Art.14 - ha la rappresentanza legale della società con l'uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Nei confronti dei terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

All'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati, compete la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque attribuire la firma sociale a singoli Amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti della società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

DISTRIBUZIONE UTILI

Art. 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno assegnati, nell'ordine, come segue:

- a) alla riserva legale per una quota non inferiore al 5%;
- b) a riserva straordinaria per una quota non inferiore al 5% e ad altri fondi di riserva eventualmente deliberati dall'Assemblea;
- c) quanto residua agli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà anche deliberare la distribuzione di

(aggiornato al 21 Dicembre 2010)
acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.

SCIoglIMENTO

Art. 24

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.

DOMICILIO DEI SOCI

Art. 25

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

NORMA TRANSITORIA

Art. 26

In deroga a quanto stabilito dall'art. 12, comma primo, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2009, pari a quindici, rimarrà invariato sino alla scadenza del mandato, ferma restando la facoltà dell'Assemblea, in caso di cessazione di uno o più Amministratori nel corso del mandato, di ridurre il numero dei componenti del Consiglio ai sensi dell'art. 12, comma tredicesimo.